

## TAXES



### RIFERIMENTI

- Legge n. 197/2022

+39.0541.626348  
 info@studiotorroni.com  
 Via Emilia n. 3009  
 Santarcangelo (RN)

### IN SINTESI

Illustriamo di seguito le principali novità in materia fiscale e del lavoro contenute nella **Finanziaria 2023**, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

#### INDICE NOVITA' FISCALI

- Regime forfetario (*comma 54*)
- Assegnazione / cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice (*commi da 100 a 105*)
- Rivalutazione terreni e partecipazioni (*commi da 107 a 109*)
- Tregua fiscale (*commi da 153 a 159 e da 166 a 251*)
  - Definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni (*commi da 153 a 159*)
  - Regolarizzazione irregolarità formali (*commi da 166 a 173*)
  - "Ravvedimento speciale" violazioni tributarie (*commi da 174 a 178*)
  - Adesione / definizione agevolata atti di accertamento (*commi da 179 a 185*)
  - Stralcio carichi fino a € 1.000 (*commi da 213 a 218*)
  - Definizione agevolata ruoli - rottamazione quater (*commi da 231 a 251*)
- Limite utilizzo del contante (*comma 384*)

#### INDICE NOVITA' LAVORO

- Proroga incentivi under 36 e donne svantaggiate (*commi 297 - 299*)
- Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (*commi 342 - 354*)

## NOVITA' FISCALI

### REGIME FORFETARIO (comma 54)

Le modifiche al regime forfetario riguardano:

- l'aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell'applicazione del regime;
- la modifica della regola di "uscita" dal regime.

E' aumentato **da € 65.000 a € 85.000** (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi /compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività. Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il **nuovo limite di € 85.000** è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile **accedere al regime forfetario dall'1.1.2023**.

La Finanziaria 2023 modifica inoltre la regola di "uscita" dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo, a prescindere dall'entità del superamento.

Con l'integrazione del comma 71, Legge n. 190/2014, viene **riproposta una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi**, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite. Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

- compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l'emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

### ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE (commi da 100 a 105)

È **confermata** la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

A tal fine è dovuta **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP** pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le **assegnazioni/cessioni** soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (commi da 107 a 109)

È **confermata** la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni/partecipazioni devono essere **posseduti alla data dell'1.1.2023**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, **è stato fissato al 15.11.2023** (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

### **TREGUA FISCALE (commi da 153 a 159 e da 166 a 251)**

Nell'ambito della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) un rilevante numero di commi (da 153 a 159 e da 166 a 251) dell'art. 1 è dedicato alla c.d. "tregua fiscale", ossia ad una serie di disposizioni finalizzate alla regolarizzazione, in via agevolata, di violazioni di diversa natura, alla chiusura delle liti pendenti nonché alla rottamazione / stralcio delle cartelle.

Di seguito una breve rassegna delle **principali novità**.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI commi da 153 a 159**

È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all'1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** (a pena di inefficacia della definizione):

- delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi / somme aggiuntive;
- della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.

### **REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI - commi da 166 a 173**

È **confermata** la possibilità di **regolarizzare le irregolarità/infrazioni/inosservanze** degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

**Sono esclusi dalla regolarizzazione:** gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria; l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite e o detenute all'estero; le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all'1/1/2023.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

## “RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE - commi da 174 a 178

È **confermata**, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.

La **regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata**, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

## ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO - commi da 179 a 185

È **confermata**, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché, come evidenziato nella Relazione illustrativa, non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31.3.2023.

In particolare è prevista l’**applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo** con riferimento a:

- accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
  - A) PVC consegnati entro il 31.3.2023;
  - B) avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti “obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.

La **definizione in acquiescenza** ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:

- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
- atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un **massimo di 20 rate trimestrali di pari importo** da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

**Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.**

La definizione in esame è **esclusa** per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

## STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000 - commi da 213 a 218

È **confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023** (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:

- di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n. 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

In sede di approvazione è stato poi **introdotto lo stralcio automatico**, limitatamente alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:

- di importo residuo all'1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015.

Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all'1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER) - commi da 231 a 251**

È confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel **periodo 2000 - 2017** oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- -la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata) utilizzando l'apposito modello.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione **entro il 31.7.2023** oppure in un **massimo di 18 rate di pari importo**. In tal caso:

1. La prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, va corrisposta rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
2. Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

### LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE (comma 384)

È **confermata** la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall'1.1.2023 è **aumentato a € 5.000** (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") il limite rimane pari a € 1.000.

## NOVITA' LAVORO

### PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE (commi 297 - 299)

#### INCENTIVO UNDER 36

Con il comma 297, la Legge di Bilancio 2023 **estende alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, **l'esonero contributivo totale** già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020.

Riprendendo esplicitamente la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l'esonero in trattazione sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

L'esonero spetta:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);
- per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero in parola è **subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea**, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Per la fruibilità dell'esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

#### INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE

Con il comma 298, invece, la legge in esame **estende alle assunzioni** effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cd. "svantaggiate", l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall'articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020.

Riprendendo anche in questo caso la norma contenuta nella Legge n. 178/2020, l'esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti **condizioni**:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Aggiornamento AP n. 476/2022 per i settori e le professioni interessate nel 2023);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, **l'esonero spetta**:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile (aumentati dalla Legge di Bilancio 2023 rispetto al limite di 6.000 euro vigente per gli anni 2021 e 2022);
- per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L'esonero in parola è **subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea**, trattandosi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Per la fruibilità dell'esonero, pertanto, occorrerà attendere in primis l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS

## **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (commi 342 - 354)**

La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti di prestazione occasionale (articolo 54-bis, DL n. 50/2017) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.

### **IMPORTO EROGABILE**

L'art. 54-bis, co 1, lettera b), DL n. 50/2017, il quale fissa i limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale, subisce una modifica, prevedendo che l'importo complessivo **passi da 5.000 euro a 10.000 euro**. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile. La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

### **REQUISITI SOGGETTIVI DELL'UTILIZZATORE**

Ulteriori novità riguardano il **limite dimensionale** (di cui all'art. 54, co. 14, lettera a), del DL n. 50/2017) riferito all'organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ricorso gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori (cfr. Aggiornamento AP n. 229/2017).

### **ALBERGHI E TURISMO**

Viene **abrogata** la norma specifica che consentiva il ricorso al contratto di prestazione occasionale del DL n. 50/2017 per le "aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori".

Pertanto, stante l'ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

### **DATORI DI LAVORO AGRICOLI**

Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Infatti, nel settore agricolo è prevista, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale (commi da 343 a 354), che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

**Lo Studio e i suoi referenti rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.**

**Cordiali saluti**